

## Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 50

a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ausili

### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2022, N. 18 (DISCIPLINA PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 18/2022 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei), che si rendono opportune dopo i primi anni di applicazione della legge medesima.

Come è noto, la legge regionale 18/2022 ha sostituito la precedente disciplina, rappresentata dalla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati).

Con la legge del 2022 la Regione Marche ha, tra l'altro, voluto valorizzare il ruolo degli enti locali ed in particolare delle Unioni montane quali istituzioni di presidio del tessuto economico e sociale e ha introdotto un sistema di utilizzo delle tasse di concessione per la raccolta dei funghi volto a promuovere un più stretto legame con il territorio delle aree interne.

La modifica proposta si prefigge, per l'essenziale, di semplificare la procedura di assegnazione agli enti locali delle risorse derivanti dalla tassa di concessione per la raccolta dei funghi. L'attuale procedura risulta infatti particolarmente gravosa, non garantendo, tra l'altro, il completo utilizzo delle risorse in tempi compatibili con le scadenze proprie dei principi della contabilità finanziaria previsti dal decreto legislativo 118/2011. Si tratta di una modifica di carattere sostanzialmente tecnico, che non incide sulla ratio della normativa regionale, con particolare riferimento alle finalità alle quali la tassa di concessione per la raccolta dei funghi è destinata.

E' stata inoltre aggiunta la previsione che i controlli sanitari sui funghi, essenziali per garantire la commestibilità e per evitare il rischio di gravissime intossicazioni, siano effettuati anche rivolgendosi ad esperti micologi privati, iscritti all'apposito albo nazionale, nell'ambito di una prestazione libero professionale e senza oneri per il Servizio sanitario regionale, che continuerà a svolgere i controlli posti a carico dell'autorità sanitaria pubblica dalla normativa statale. Sotto tale profilo, è utile rilevare che la professione di micologo è disciplinata, rispetto agli aspetti specifici dei requisiti, delle qualità professionali e dei percorsi formativi, dal decreto del Presidente della Repubblica 376/1995, senza distinzioni quanto al settore, pubblico o privato, nell'ambito del quale la professione è esercitata.

L'articolo 1 della proposta modifica l'articolo 4 della l.r. 18/2022. In particolare, il comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 18/2022 disciplina i casi di esonero dal possesso dell'abilitazione alla raccolta. La lettera d) riguarda i non residenti; per un refuso, nel testo di tale lettera è rimasto il riferimento al titolo "di abilitazione" che non è, invece, richiesta. Pertanto, si propone la soppressione di questo riferimento.

L'articolo 2 della proposta abroga il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022, riguardante la procedura per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta. Nello specifico, questo comma è relativo ai non residenti nella regione Marche che non sono in possesso di alcuna abilitazione alla raccolta nella regione di residenza e che vengono a sostenere il test abilitativo presso la nostra Regione e le Unioni montane. L'applicazione di tale disposizione ha determinato alcune difficoltà alle strutture regionali, che si sono trovate a dover gestire numerose richieste di partecipazione ai test di abilitazione da persone non residenti, con un conseguente aggravio amministrativo e procedurale. Va sottolineato, al riguardo, che la possibilità per un non residente in regione di raccogliere funghi nelle Marche è comunque contemplata, in termini generali, nell'articolo 4 della l.r. 18/2022. Si propone inoltre di specificare che nelle commissioni di esame per l'abilitazione alla raccolta possa essere presente un micologo privato, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio regionale. Questa previsione risulta opportuna a fronte della ridotta disponibilità di micologi dipendenti del servizio sanitario regionale, alla quale corrispondono oggettive difficoltà nella organizzazione delle sessioni di esame per il superamento del test abilitativo. Nella definizione dei criteri per la composizione delle commissioni

la Giunta regionale dovrà determinare le modalità per garantire l'assenza di un eventuale conflitto di interessi tra micologi privati, che potrebbero essere chiamati come docenti presso i corsi preparatori al test, e i frequentanti dei medesimi corsi.

L'articolo 3 della proposta modifica l'articolo 10 della l.r. 18/2022, specificando una diversa e più snella modalità di assegnazione delle risorse ai Comuni, per il tramite delle Unioni montane.

L'articolo 4 della proposta modifica l'articolo 13 della l.r. 18/2022 in materia di controllo sanitario. In primo luogo, si provvede a semplificare il testo del comma 1, togliendo il riferimento espresso alla l.r. 17/2001, già abrogata con l'entrata in vigore della l.r. 18/2022.

Viene specificato che, al pari di quanto già avviene in altre regioni italiane, i micologi privati, in possesso delle abilitazioni prescritte dalla normativa statale e iscritti al relativo registro istituito presso ogni regione e provincia autonoma e i cui dati confluiscono annualmente nel relativo registro statale, possono certificare il riconoscimento e la commestibilità dei funghi spontanei freschi, con particolare riferimento alla filiera riguardante la commercializzazione al dettaglio dei funghi medesimi.

L'articolo 5 contiene la disciplina di invarianza finanziaria, dal momento che le modifiche proposte hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi oneri per il bilancio della Regione.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(articolo 84 del Regolamento interno)

**Elementi idonei a suffragare la clausola di non onerosità**

**CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'**

La proposta di legge non comporta alcun onere in quanto le disposizioni in essa contenute sono prive di effetti finanziari

La modifica proposta si prefigge di semplificare la procedura di assegnazione agli enti locali delle risorse derivanti dalla tassa di concessione per la raccolta dei funghi. L'attuale procedura risulta infatti particolarmente gravosa, non garantendo, tra l'altro, il completo utilizzo delle risorse in tempi compatibili con le scadenze proprie dei principi della contabilità finanziaria previsti dal decreto legislativo 118/2011. Si tratta di una modifica di carattere sostanzialmente tecnico, che non incide sulla ratio della normativa regionale, con particolare riferimento alle finalità alle quali la tassa di concessione per la raccolta dei funghi è destinata. E' stata inoltre aggiunta la previsione che i controlli sanitari sui funghi, essenziali per garantirne la commestibilità e per evitare il rischio di gravissime intossicazioni, siano effettuati anche rivolgendosi ad esperti micologi privati, iscritti all'apposito albo nazionale, nell'ambito di una prestazione libero professionale e senza oneri per il Servizio sanitario regionale, che continuerà a svolgere i controlli posti a carico dell'autorità sanitaria pubblica dalla normativa statale. Si tratta di una previsione rientrante nel quadro normativo statale di riferimento, in base al quale la professione di micologo è disciplinata, rispetto agli aspetti specifici dei requisiti, delle qualità professionali e dei percorsi formativi, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995, senza distinzioni quanto al settore, pubblico o privato, nell'ambito del quale la professione è esercitata. La previsione della opportunità di rivolgersi ad un micologo abilitato ed iscritto al relativo registro determina un miglioramento per gli utenti del servizio e un alleggerimento dei carichi di lavoro del Servizio sanitario regionale.